



PARTECIPAZIONE A FIERE ED ESPOSIZIONI: PROFILO IVA

Le prestazioni di servizi riguardanti **“fiere ed esposizioni”** nonché quelle degli organizzatori di tali attività, rientrano tra quelle relative alle attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, in linea con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea nella sentenza 9 marzo 2006, causa C-114/05, relativa a **prestazioni rese agli espositori** da un soggetto organizzatore di fiere.

Le prestazioni fornite da un **ente fiera** o da un **soggetto organizzatore**, volte a permettere alle imprese espositrici di partecipare alla manifestazione fieristica, rientrano tra quelle di cui all'art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 (legge i.v.a.) e, se rese nell'ambito di un rapporto B to B, tra quelle regolate dall'art. 7-ter del medesimo decreto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il trattamento ai fini IVA dei servizi **“fiere ed esposizioni”** a decorrere dal 1° gennaio 2011:

Prestatore	Committente	Luogo di esecuzione	Regime IVA	Modalità contabili
Italiano soggetto passivo IVA	Soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE diverso dall'Italia	Italia	IVA territorialmente rilevante nel Paese di “stabilimento” del committente soggetto passivo IVA	<i>Reverse charge</i> da parte del committente UE
	Privato di altro Paese della UE diverso dall'Italia	Italia	IVA territorialmente rilevante in Italia	Fattura del prestatore
	Privato di altro Paese della UE diverso dall'Italia	Altro Stato della UE diverso dall'Italia	IVA di altro Stato della UE diverso dall'Italia	Fattura previa identificazione IVA (identificazione diretta o rappresentante fiscale) del prestatore italiano
	Italiano soggetto passivo IVA	Italia/UE o extra UE	IVA territorialmente rilevante in Italia	Fattura del prestatore
Soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE diverso dall'Italia	Italiano soggetto passivo IVA	Altro Stato della UE diverso dall'Italia	IVA territorialmente rilevante nel Paese di “stabilimento” del committente soggetto passivo IVA	<i>Reverse charge</i> da parte del committente italiano
Soggetto passivo IVA “stabilito” in un Paese extra UE	Italiano soggetto passivo IVA	Paese extra UE	IVA territorialmente rilevante nel Paese di “stabilimento” del committente soggetto passivo IVA	Autofattura da parte del committente italiano



IL CASO ANOMALO DI FRANCIA E GERMANIA

In alcuni Paesi della UE (più nello specifico Francia e Germania) le prestazioni di servizi relativi a “fiere ed esposizioni” vengono considerate come **prestazioni di servizi su beni immobili**, quindi, soggette ad IVA ove si trova l’immobile della “fiera”. Per cui, l’ente fiera o il soggetto organizzatore dell’evento rilascia una fattura **con iva francese o tedesca**, mentre il committente soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia, seguendo la prassi interna, si attende una **fattura detassata** (senza iva), ritenendo tali prestazioni di servizi soggette a *reverse charge* obbligatorio in Italia nei rapporti B to B, con applicazione dell’IVA interna.

NB: il committente “stabilito” in Italia che riceve una fattura con addebito dell’IVA estera per la partecipazione ad una fiera in uno Stato membro dovrebbe, quindi, assoggettare comunque ad IVA italiana il servizio acquistato dal fornitore comunitario mediante il meccanismo del *reverse charge* (di fatto in tale ipotesi si è di fronte ad un caso di doppia imposizione IVA). Tale comportamento si rende necessario, pur in presenza di fatture legittimamente emesse dal prestatore comunitario in conformità alle regole fiscali del proprio Stato, al fine di evitare le sanzioni, in Italia, legate alla violazione dell’obbligo del *reverse charge*. L’IVA estera pagata dal committente italiano, se correttamente applicata dal fornitore comunitario secondo le disposizioni interne (normative o interpretative) dello Stato membro ove è stabilito, potrebbe essere recuperata in seguito a richiesta di rimborso IVA in tale Stato.

LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLO STAND E I RELATIVI LAVORI DI ADATTAMENTO

La messa a disposizione nell’area fiera di uno stand, nonché i relativi lavori di adattamento, nel caso in cui siano assicurati dall’organizzatore dell’evento nei confronti dell’espositore, sono considerati una prestazione globale relativa all’attività specifica espositiva, conseguentemente seguiranno il criterio di territorialità previsto per le “fiere ed esposizioni”. Quindi nei rapporti B to B si applicheranno le regole di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Medesime considerazioni valgono anche nel caso in cui la messa a disposizione dello stand ed i relativi lavori di adattamento siano curati da soggetti terzi, infatti, in tal caso tali prestazioni sono accessorie (ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972) alla manifestazione fieristica.